

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

## **OIC: ANCHE LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO POSSONO ESSERE INCLUSE NELLE VOCI BII2 E BII3 DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

**COMUNICATO STAMPA**

---

Anche le imbarcazioni da diporto, se ne ricorrono le condizioni, possono essere incluse nelle voci BII2 “Impianti e Macchinari” e BII3 “Attrezzature industriali e commerciali” delle immobilizzazioni materiali. Lo ha detto l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nella Newsletter di maggio 2022 rispondendo ad una richiesta di chiarimento sull’interpretazione dell’OIC 16 Immobilizzazioni Materiali. Nella sua risposta l’Organismo Italiano di Contabilità nota che *“OIC 16 non fornisce una tassativa elencazione di cosa si intenda per impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Infatti, nel rispetto della gerarchia delle norme l’OIC si è limitato a fare degli esempi delle tipologie di beni che, nella prassi operativa delle imprese, generalmente rientrano nelle singole voci delle Immobilizzazioni materiali, esempi che per definizione non hanno né potrebbero avere natura di rigida elencazione con obbligo di osservanza”*. E, il fatto che non siano stati citati imbarcazioni o altri veicoli con destinazione aziendale di autonoma produzione di reddito, non esclude che gli amministratori li possano includere nel perimetro delle voci BII2 “Impianti e Macchinari” e BII3 “Attrezzature industriali e commerciali” delle immobilizzazioni materiali. Il codice civile, all’art. 2423-ter stabilisce che *“devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”*. Pertanto - conclude OIC - *“gli amministratori delle imprese di noleggio di imbarcazioni da diporto, devono valutare dapprima se, nella loro dinamica aziendale, sia appropriato includere le imbarcazioni da diporto in una delle voci delle Immobilizzazioni materiali così come previste dall’articolo 2424 del codice civile. Se dovessero concludere che l’elencazione operata dalla norma non fornisca una rappresentazione chiara dei beni patrimoniali, potranno ricorrere al disposto dell’articolo 2423- ter del codice civile”*.

Roma 30 giugno 2022